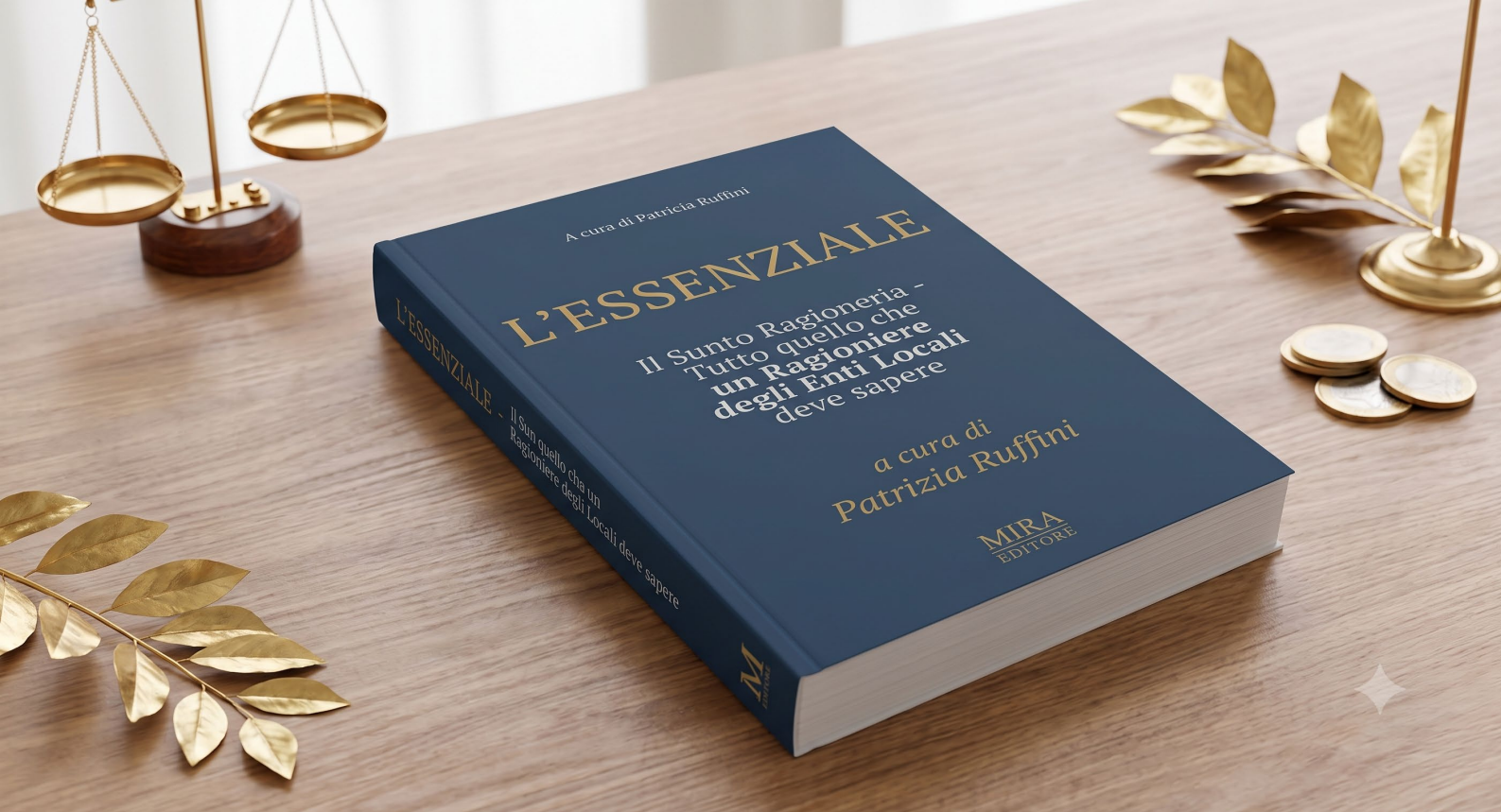




IL SUNTO RAGIONERIA N. 30 DEL 31 LUGLIO 2026

In prossimità del mese di agosto, come di consueto, il settore contabile degli enti territoriali non registra novità di particolare rilievo, mentre gli uffici sono stati impegnati, nell'ultima settimana di luglio, nella gestione di numerosi adempimenti.

Sullo sfondo, torna però al centro del dibattito la riforma del federalismo fiscale, dossier di notevole complessità che il Governo intende definire prima della pausa di Ferragosto. Parallelamente, si apre anche il confronto sulla legge di bilancio 2027, con la presentazione da parte di Anci del primo documento di indirizzo.

Sommario

SCADENZARIO	3
STRUMENTI OPERATIVI	3
Foglio excel per la contabilizzazione degli incassi del fondo di solidarietà comunale.....	3
CONTABILITA'	3
ANCI. Le prime richieste per la legge di bilancio 2027	3
Consiglio dei Ministri. Federalismo fiscale regionale.....	4
Rassegna. Federalismo fiscale in due tappe, intesa difficile con gli enti	5
Rassegna. Federalismo fiscale a costo zero con il no di enti locali e Regioni	6
Corte dei Conti. Nota: agenti contabili della riscossione e strumenti di pagamento elettronici.....	7
RISORSE	7
Ministero dell'Interno. Interventi di rigenerazione urbana non concorrenti al Target – UE	7
Ministero dell'Interno. Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026..	7
TRIBUTI.....	8
Giustizia Amministrativa. Canone unico patrimoniale per occupazione abusiva: giurisdizione al giudice tributario	8
TAR. Legittimità dei parametri OMI e autonomia comunale nel calcolo del Canone Unico	

Patrimoniale	8
Giustizia Tributaria. Coniugi separati in Comuni diversi: spettano due esenzioni IMU	8
Rassegna. Estesa ai Comuni la transazione fiscale del Codice della crisi	9
Rassegna. Lettere di compliance per sanare gli errori e tagliare i tempi delle liti e della riscossione	10
Corte dei Conti. Mancato versamento dell'imposta di soggiorno: la competenza passa al Giudice Tributario	10
PERSONALE	11
Corte dei Conti. Dirigente extra organico: no alla gestione di uffici ordinari anche con esigenze straordinarie	11
Corte di Cassazione. Formalizzazione del contratto e requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici	11
Corte dei Conti. Calcolo del turnover al 30% e recupero dei resti assunzionali per i Comuni non virtuosi	11
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	12
Corte dei Conti. Impatto delle società partecipate in liquidazione ed equilibri di bilancio degli enti locali	12
ARERA. Attuazione del riordino dei rifiuti e integrazione con la disciplina dei servizi pubblici locali	12
Corte dei Conti. Obblighi di accantonamento e riconciliazione delle partecipate nel bilancio comunale	12
Corte dei Conti. Accantonamento e svincolo del fondo perdite partecipate	13
VARIE	13
Corte di Cassazione. Annulla la sanzione per avere un contatto privato: scatta il reato di induzione indebita per il vigile	13
ANAC. Assegnati 4,9 milioni per un'opera mai realizzata: perdita di fondi Pnrr e gravi irregolarità	13
ANAC. Servizio rifiuti, stop all'assegnazione illegittima al gestore uscente arrivato ultimo in gara	14
ANAC. Criteri di scelta che favoriscono gli uscenti: gara illegittima, lesiva della concorrenza	14
Conferenza Stato-Città. Enti locali: Linee guida per il commercio su aree pubbliche	14
TAR. Gare d'appalto ex aequo e minor prezzo: legittimo il sorteggio senza offerta migliorativa.	14
Corte dei Conti. Dissesto idrogeologico: ciclo degli interventi pubblici e stato di attuazione	14
GPDP. Data breach, il Garante sanziona una Città Metropolitana 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico	15
ANCI. Agenda digitale, Carta d'Identità Elettronica senza scadenza rilasciata agli over 70	15

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

STRUMENTI OPERATIVI

Foglio excel per la contabilizzazione degli incassi del fondo di solidarietà comunale

Per agevolare il lavoro degli uffici operativi incaricati degli incassi del Fondo di Solidarietà Comunale, mettiamo a disposizione un foglio di calcolo Excel.

Il file è stato predisposto come guida pratica, sviluppata sulla base dei dati del Comune di Venezia, assunto come modello. Ovviamente vanno inseriti i dati riferiti al proprio comune.

[Scarica](#) il file.

CONTABILITA'

ANCI. Le prime richieste per la legge di bilancio 2027

“Stamattina con una delegazione di sindaci, insieme al presidente del consiglio nazionale Fioravanti e al delegato alla Finanza Locale Canelli, abbiamo incontrato il ministro dell'Economia Giorgetti per cominciare a impostare i temi legati alla Finanziaria. Abbiamo la consapevolezza che si tratta dell'ultima finanziaria di questo governo e che la situazione della finanza pubblica è instabile, ma abbiamo evidenziato alcune priorità per i Comuni su cui avremo modo di confrontarci sperando di ottenere il massimo per i Comuni”. Lo ha detto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi nella sua introduzione ai lavori del consiglio nazionale che si è svolto nella sede centrale dell'Associazione.

Innanzitutto, “sollecitiamo il rispetto del principio costituzionale per cui le funzioni attribuite ai Comuni devono essere accompagnate da adeguati trasferimenti finanziari, non a invarianza di finanza pubblica. Si registrano invece continui trasferimenti di competenze senza risorse: giustizia riparativa, applicazioni APE, sentenze sull'IMU che erodono il gettito. Serve una battaglia politica per garantire copertura finanziaria certa a ogni nuova funzione assegnata agli enti locali”, ha aggiunto.

Altro tema quello dell'emergenza energetica: “Secondo le stime degli uffici, l'impatto degli aumenti dei costi energetici per il 2026 sarà di 150 milioni nel primo semestre, fino a 300 milioni sull'intero anno se i prezzi restano agli attuali livelli. Chiediamo che, nell'ambito della clausola di flessibilità del Governo (50% destinato all'energia), sia previsto uno spazio di ristoro anche per i Comuni. Serve una spinta politica e parlamentare trasversale su questo punto”, ha spiegato il presidente. Quanto poi alla riattivazione del quadro degli investimenti, Manfredi ha annunciato che “avvieremo un tavolo di negoziazione che include l'impatto del Piano Casa: una quota dei fondi per la rigenerazione urbana destinati ai Comuni potrà essere usata per il Piano Casa, che riguarda soprattutto Comuni grandi e medi con tensioni abitative. Proponiamo un riorientamento delle risorse in base alla dimensione dei Comuni: grandi orientati alla rigenerazione urbana/casa, piccoli con flessibilità per le piccole opere. Il MEF valuterà la proposta”, ha spiegato.

Manfredi ha ricordato che “nella delega fiscale è previsto un tema che ci riguarda indirettamente: la fiscalizzazione del Fondo trasporto pubblico locale, che passerebbe dal MIT alle Regioni come compensazione fiscale. Siamo contrari: cristallizza l'attuale riparto (perdendo risorse dedicate a grandi città come Milano e Roma, 150 milioni), vincola debolmente la destinazione d'uso e non

risolve il sottodimensionamento del fondo, aggravato da costi energia e nuovo contratto autoferrotranvieri”, ha affermato.

Il presidente ha poi riferito che “si sta chiudendo il tavolo tecnico sul FAL (circa 1.000 Comuni coinvolti) con una norma in finanziaria analoga a quella già fatta per le Regioni, con un accollo statale del FAL residuo in cambio di riduzione dei trasferimenti correnti. Anche senza alcun impatto sui trasferimenti, ci sarà un forte beneficio sull’indebitamento e sui vincoli di bilancio con un Impatto stimato: quasi 5 miliardi. Per questo – ha spiegato – negoziamo con il governo affinché riguardi tutti i Comuni, non solo i più grandi”.

Quanto al Piano Casa, Manfredi ha annunciato che “si sbloccherà nelle prossime settimane con un bando previsto ai primi di settembre sui fondi MIT (circa 700 milioni) per la riqualificazione dell’edilizia economica e popolare inutilizzata. Appena disponibili i dettagli, saranno trasmessi ai Comuni. Ma è necessaria una negoziazione con le Regioni per coordinare un’unica domanda dove il patrimonio edilizio è condiviso”, ha sottolineato.

Riferendosi poi ai due rinnovi contrattuali per gli enti locali, il presidente ha evidenziato come il costo finale ricada sui comuni. “ Il fondo, quest’anno di 100 milioni, è insufficiente: chiediamo un incremento di almeno 100 milioni ed anche maggiore flessibilità sulla capacità assunzionale. Non solo con la possibilità di usare l’avanzo per investimenti o spese correnti non ricorrenti, ma anche per coprire spese di personale in casi di emergenza”.

Tra le priorità indicate al governo, Manfredi ha ricordato anche la necessità di “confermare i 150 milioni per minori non accompagnati (mantenendo i 250 milioni una tantum dell’anno scorso, con possibile aumento a 300) e l’incremento del Fondo ASACOM, vista la forte crescita della domanda di assistenza alla disabilità”, ha spiegato.

Sul tema dei piccoli Comuni, “abbiamo richiesto un fondo investimenti tipo ‘piccole opere’ (già esistito e poi riassorbito) e deroghe per l’assunzione di personale qualificato, così come abbiamo chiesto anche la proroga dei contratti PNRR fino al 2029, come già previsto per le amministrazioni centrali, per non perdere le professionalità acquisite anche nei Comuni”.

Infine, “sul Fondo asili nido (ex Governo Draghi), legato alla soglia di copertura del 33%: chiediamo che i Comuni sotto tale soglia restino prioritari, ma che le risorse residue possano essere usate anche dai Comuni che hanno già raggiunto il 33% e aprono nuovi asili. Riguarda molti Comuni del Nord, alcuni del Centro e del Sud. Se ne sta discutendo in commissione per trovare una formula adeguata”, ha concluso.

Leggi l'[articolo](#).

Consiglio dei Ministri. Federalismo fiscale regionale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, sul quale, nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, la Conferenza unificata ha sancito la mancata intesa.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell’intesa. La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell’orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.

Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l’esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Federalismo fiscale in due tappe, intesa difficile con gli enti

Il capitolo federalista della delega fiscale si risveglia dopo quasi 15 mesi di letargo. E approda oggi in Conferenza Unificata alla ricerca dell'intesa con Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni: cioè con i diretti interessati al "nuovo" impianto del fisco federale.

Per superare l'opposizione netta da parte di presidenti e sindaci che ha di fatto messo nel congelatore la riforma, il testo si presenta ora in forma riveduta e corretta rispetto a quella approvata dal consiglio dei ministri del 9 maggio 2025; al punto che il decreto legislativo è atteso domani per un nuovo passaggio in un consiglio dei ministri riunito ad hoc. Ma le previsioni della vigilia, a valle della riunione tecnica di ieri pomeriggio fra i rappresentanti degli enti territoriali e i vertici di Affari regionali e ministero dell'Economia con la Ragioniera generale Daria Perrotta, non puntano verso l'accordo.

Oggetto del contendere, ovviamente, sono i soldi. Che, nell'architettura federalista, assumono la forma di compartecipazioni degli enti territoriali al gettito di tributi erariali. La prima versione del decreto ne assegnava la quota più consistente alle Regioni, trasformando in compartecipazione Irpef i 5,259 miliardi oggi trasferiti dallo Stato per il fondo nazionale del trasporto pubblico locale. Alle Province, il progetto prevede di assegnare una quota dell'imposta sui redditi pari all'addizionale Rc Auto (1,8 miliardi dal 2027, in crescita fino a 2,1 miliardi dal 2030). In pratica, questa Irpef nazionale assegnata agli enti territoriali sostituisce alcune loro entrate attuali, in un meccanismo a costo zero per il bilancio pubblico. Ma nei Comuni queste entrate da sostituire non ci sono, perché i sindaci non hanno più trasferimenti erariali: quindi, per loro, la compartecipazione Irpef non è prevista.

L'impianto, si diceva, è stato respinto seccamente da Regioni e Comuni. Le prime lamentano che la compartecipazione non è «dinamica», perché congela in valore assoluto la fetta di Irpef destinata ai territori disinteressandosi dell'aumento dell'imponibile nel tempo. I secondi lamentano addirittura il rischio concreto di perdere risorse: perché non sono destinatari di quote Irpef, ma vedono cristallizzare in capo alle Regioni il fondo per il trasporto pubblico locale che per una quota consistente (2,6 miliardi secondo i calcoli di Anci e Ifel) transita dai governatori ma finisce ai Comuni.

Il nuovo testo arricchisce il dare-avere fra Stato ed enti territoriali, senza però soddisfare le (costose) richieste avanzate dalle autonomie.

L'Irpef regionalizzata si estende alla quota non sanitaria della compartecipazione Iva per 424 milioni di euro all'anno, alle somme per l'erogazione gratuita dei libri di testo (110 milioni all'anno) e al fondo unico per il diritto allo studio (34 milioni annui). E aggiunge la promessa di una seconda tappa, prevedendo che entro l'ottobre 2028, quindi nella prossima legislatura, sarà disciplinato un «monitoraggio» in base al quale «al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'Irpef potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione». Ma, messa in questi termini, l'aliquota di compartecipazione potrebbe anche scendere se l'imponibile cresce, per pareggiare i conti. Il tutto, infatti, andrà realizzato «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica»; con una clausola ovvia quanto significativa, che pare chiudere gli spazi per coperture aggiuntive a carico dello Stato. La prospettiva offerta ai Comuni è ancora più generica, e guarda a un «Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti» che fin qui non si è riuscita ad attuare.

Politicamente, la questione è spinosa. Perché gli equilibri tecnici a cui il Governo è costretto per tentare di imboccare la strada federalista senza pesare sui saldi di finanza pubblica cozzano con la narrazione della riforma, improntata da almeno due decenni all'efficienza e all'alleggerimento della spesa. Questo racconto però è caro anche a una parte importante degli amministratori locali, a partire naturalmente dai presidenti leghisti delle Regioni del Nord.

Per questa ragione, il confronto interno alla Conferenza delle Regioni e alle rappresentanze degli enti locali è in corso, in vista di un verdetto che in ogni caso non fermerà il cammino del provvedimento. Se manca l'intesa, infatti, il Governo potrà procedere dopo 30 giorni dall'Unificata di oggi, portando il testo in consiglio dei ministri per il via libera finale a partire dal 28 agosto: cioè un giorno prima della scadenza della delega, dopo che nei prossimi giorni le commissioni parlamentari saranno chiamate a correre nell'esame di un testo presentato nella sua prima formulazione il 18 giugno dell'anno scorso.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Federalismo fiscale a costo zero con il no di enti locali e Regioni

A un mese dalla scadenza per l'attuazione della delega fiscale arriva all'ultima curva anche il capitolo federalista. Il testo del decreto legislativo, riveduto e corretto rispetto alla prima versione licenziata dal Governo il 9 maggio del 2025 e poi bloccata dalla mancata intesa con Regioni e Comuni, farà un passaggio oggi in consiglio dei ministri. Poi ci sarà una corsa in Parlamento per i pareri della commissione, prima del via libera finale che potrebbe arrivare dall'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, il 4 agosto, o al più tardi in quello immediatamente successivo, alla fine dello stesso mese.

Tanta vivacità si è manifestata improvvisamente dopo oltre 15 mesi di stasi; in cui il decreto ha peraltro perso dei pezzi importanti come le rottamazioni locali, traslocate sulla scorsa legge di bilancio, o le norme sull'imposta provinciale di trascrizione delle auto a noleggio a lungo termine, spostata a maggio sul decreto fiscale.

L'ostacolo principale è stato alzato dalle compartecipazioni Irpef, chiamate a dare una veste "federalista" ai conti locali. E non è stato superato, come dimostra il fatto che ieri in Conferenza unificata il provvedimento non ha raggiunto l'intesa degli enti territoriali. «Dopo 25 anni (dalla riforma del Titolo V, ndr.) era necessario andare avanti, ma la polenta si fa con la farina che hai a disposizione», commenta attingendo alla saggezza padana il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, regista dell'operazione.

Il nodo è finanziario, come spiega lo stesso Calderoli quando sostiene che «è davvero la quadratura del cerchio mettere assieme autonomia finanziaria ed equilibrio di bilancio, senza correre il rischio di produrre un incremento della pressione fiscale». Perché nella teoria il federalismo punta all'efficienza e all'alleggerimento dei costi. Ma nella sua attuazione può sollevare incognite non banali sui conti.

Per capire dove nasce il problema, bisogna decifrare lo snodo finanziario al centro della partita. Nei modelli federalisti, gli enti territoriali non ricevono trasferimenti dallo Stato, tipici di un'architettura gerarchica nella quale la periferia dipende dal centro, ma «compartecipano» alle entrate erariali, di cui viene devoluta loro una quota. Questa evoluzione è in discussione fin dal 2009, quando il Governo Berlusconi IV, sempre sotto la regia dell'attuale ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, approvò la delega sul federalismo. Ma in 17 anni non è mai stata attuata, per le difficoltà rese evidenti dal nuovo tentativo.

Non potendo pesare sui conti pubblici, il decreto introduce compartecipazioni a costo zero: in pratica, agli enti territoriali sono assegnate quote di Irpef pari ai trasferimenti che vengono cancellati, con un valore assoluto predefinito e congelato nel tempo.

Proprio questo aspetto ha mosso le obiezioni degli enti territoriali, che chiedevano compartecipazioni «dinamiche», in crescita cioè insieme all'imponibile Irpef che salvo gravi crisi aumenta di anno in anno. Ma un meccanismo simile avrebbe imposto al bilancio statale di rinunciare a una quota di questo aumento prospettico di gettito, richiedendo quindi coperture complicate da quantificare ex ante e comunque non disponibili.

Alle Regioni è indirizzata una compartecipazione Irpef da 5,828 miliardi che sostituiscono i 5,259 miliardi del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, i 424 milioni della quota non sanitaria della compartecipazione Iva, i 110 milioni per l'erogazione gratuita dei libri di testo e i 34 milioni del fondo unico per il diritto allo studio. L'Irpef destinata alle Province vale 1,802 miliardi nel 2027, e sale progressivamente fino ai 2,111 miliardi previsti dal 2030 per compensare l'addio all'addizionale sull'Rc Auto, che non viene cancellata ma statalizzata. Per i Comuni non sono previste compartecipazioni, e anzi i sindaci vedono con preoccupazione il tramonto dell'attuale fondo per il trasporto locale: che in parte consistente (2,6 miliardi nei calcoli Anci-Ifel) oggi passa dalle Regioni ma arriva ai municipi, e nel nuovo sistema perderebbe i vincoli di destinazione.

Nel tentativo di superare le perplessità locali, il testo atteso oggi in consiglio dei ministri prometterà una seconda puntata del cammino federalista. Per le Regioni partirebbe nel 2028, quando in base a un monitoraggio «potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'Irpef»; mentre dei Comuni dovrebbe occuparsi un «tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti». È il massimo che si possa fare con la «polenta a disposizione»: ma ai commensali basta.

Come si vede, il tema è ad alta caratura tecnica. Ma al suo interno batte forte un cuore politico, caro soprattutto alla Lega che non ha voluto rinunciare alla bandiera federalista e ha fatto quindi tramontare l'idea, concepita alle Finanze, di stralciare le compartecipazioni per far approvare le altre novità sui tributi locali (illustrate negli altri articoli in pagina). La stessa esigenza ha influenzato la posizione delle Regioni.

L'anno scorso in sede tecnica avevano manifestato una contrarietà netta. Ieri, nella seduta politica dell'Unificata, si sono divise, con il parere favorevole delle amministrazioni di centrodestra che però non ha cambiato il risultato, perché all'intesa serve l'unanimità. In ogni caso le Regioni hanno elaborato un documento che fra le altre cose, almeno nelle bozze circolate ieri, sottolinea la «forte criticità sul fondo perequativo» per il trasporto locale, e sostiene che le compartecipazioni così concepite segnano «un arretramento sostanziale in termini di autonomia». Un «no» è stato pronunciato anche da Comuni e Province. Questo non ferma la strada della riforma, che infatti ora sarà impegnata nello sprint verso l'approvazione. Ma è ovvio che il mancato accordo dei diretti interessati rende molto più opaca la stella federalista.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Nota: agenti contabili della riscossione e strumenti di pagamento elettronici

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna ha fornito chiarimenti sull'individuazione della qualifica di agente contabile e sull'obbligo di resa del conto giudiziale quando le riscossioni avvengono tramite canali di pagamento digitali come PagoPA o POS.

L'agente contabile si caratterizza per una posizione di autonomia gestionale o potere dispositivo, anche di portata limitata, che lo distingue dal semplice esecutore di operazioni tecniche. Per questo motivo occorre verificare con attenzione i contenuti dell'incarico o della convenzione stipulata. Qualora la riscossione avvenga anche in contanti o tramite altre forme di intermediazione, come un conto corrente intestato all'agente con successivo riversamento all'Ente, sussiste un effettivo maneggio di denaro pubblico che deve emergere chiaramente dagli atti formali. Infine, la nota precisa che chiunque sia inserito nell'elenco degli agenti contabili trasmesso alla Corte dei Conti è inderogabilmente tenuto a presentare il conto giudiziale.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Interventi di rigenerazione urbana non concorrenti al Target – UE

Il Ministero dell'Interno comunica che nella sezione “I decreti” è stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 24 luglio 2026, ricognitivo degli interventi di rigenerazione urbana non concorrenti al Target – UE che dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027, di cui all'articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Della data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, verrà data opportuna comunicazione.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026

Il Ministero dell'Interno comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 giugno 2026, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026, sancito ai sensi del comma 451 dell'articolo 1 della legge

n.232 del 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 luglio 2025, al n.1996, è stato diffuso nella sezione «I Decreti».

Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Giustizia Amministrativa. Canone unico patrimoniale per occupazione abusiva: giurisdizione al giudice tributario

Il canone unico patrimoniale di concessione (CUP) di cui all'art. 1, commi 816-847, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, del provvedimento con cui l'ente comunale ne determina l'ammontare e irroga la correlata sanzione sul presupposto della ritenuta e presunta occupazione abusiva di spazi comunali è inammissibile per difetto di giurisdizione.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale nella parte in cui prevede il rilascio di una specifica concessione e l'accertamento dell'occupazione abusiva anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone per carenza dei presupposti, atteso che la sussistenza o meno del titolo concessorio non incide sull'an debeatur del canone, dovuto anche in caso di occupazione senza titolo.

Leggi l'[articolo](#).

TAR. Legittimità dei parametri OMI e autonomia comunale nel calcolo del Canone Unico Patrimoniale

Il concetto principale della sentenza risiede nell'affermazione della piena legittimità, per i Comuni, di utilizzare i parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la determinazione e la rimodulazione al rialzo delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico.

Il TAR Lazio stabilisce che gli enti locali godono di un'ampia autonomia regolamentare che consente loro di variare liberamente il sistema tariffario senza vincoli di tetto massimo, allo scopo di rispecchiare l'effettivo valore economico e urbanistico delle diverse zone del territorio. Poiché i dati OMI sono elaborati dall'Agenzia delle Entrate, essi garantiscono un criterio attendibile, neutrale e ragionevole. Inoltre, il Tribunale chiarisce che la natura tributaria sostanziale del prelievo non limita in alcun modo il potere discrezionale dell'amministrazione comunale nel determinare le tariffe e nell'aggiornare i criteri di calcolo applicabili alle concessioni.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Coniugi separati in Comuni diversi: spettano due esenzioni IMU

L'esenzione dall'imposta municipale sugli immobili per l'abitazione principale spettante al nucleo familiare non decade se l'altro membro della coppia fruisce della medesima agevolazione per un immobile situato in un diverso comune dove risiede e dimora abitualmente.

In linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale, ciascun membro della coppia (anche in contesti di separazione o riorganizzazione familiare) ha diritto all'esenzione fiscalmente prevista se viene provata la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile, supportata da idonea documentazione come la presentazione della dichiarazione tributaria, il pagamento delle utenze domestiche e delle tasse sui rifiuti.

L'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale del nucleo familiare prevale rispetto alle formali vicende pregresse legate all'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione

o divorzio, rendendo l'esenzione valida laddove sia dimostrato il concreto e stabile utilizzo dell'immobile a fini abitativi.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Estesa ai Comuni la transazione fiscale del Codice della crisi

L'ultima versione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti locali, che potrebbe ottenere un'approvazione sprint già martedì prossimo dopo i pareri delle Camere, risolve finalmente l'annoso problema dell'applicabilità ai tributi locali di alcuni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019).

Si tratta di modifiche normative attese da tempo, stante la perdurante incertezza determinata da alcuni pareri della Corte dei Conti, alcuni favorevoli all'estensione ai Comuni per via analogica, altri nettamente contrari, come quello della sezione regionale di controllo per la Lombardia (n. 256/2024), nel quale si è anche paventata la responsabilità amministrativa in caso di adesione ad un accordo transattivo relativo ai crediti comunali, e ciò in ragione del fatto che la normativa fa esclusivamente riferimento ai crediti amministrati dall'agenzia delle Entrate.

Lo schema di decreto legislativo interviene sul Codice prevedendo la possibilità di falcidiare i debiti degli enti territoriali modificando gli articoli 23 (composizione negoziata della crisi), 63 (transazione sui crediti tributari), 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), 88 (trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo), 245 (concordato nella liquidazione giudiziale) e 284-bis (concordato e accordi di ristrutturazione del gruppo).

Questi istituti facevano finora riferimento ai solo tributi erariali, in quanto amministrati dalle Entrate o dalle Dogane, e ai tributi diversi da quelli erariali, che pur essendo di spettanza di altri enti, sono amministrati dalle Agenzie fiscali.

Viene così corretta una distonia derivante dal fatto che la mancata inclusione dei crediti comunali, con il possibile obbligo di pagamento integrale di tali crediti, avrebbe comportato un trattamento migliore rispetto a quelli erariali, sebbene questi ultimi siano dotati di un grado di privilegio superiore.

Le disposizioni in commento in realtà erano già comparse in una delle tante versioni del decreto legislativo circolate nell'ultimo anno, e nella relazione illustrativa si dava atto dell'esclusione di qualsiasi effetto negativo sul gettito tributario delle regioni e degli enti locali, sostenendo che: 1) da un lato, la falcidia dei debiti relativi a detti tributi è già consentita – almeno nell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – dalle disposizioni recate per la generalità dei debiti; 2) dall'altro lato, l'eventuale impossibilità di raggiungere un accordo circa il trattamento dei debiti verso gli enti pubblici territoriali non si traduce mai nell'integrale pagamento degli stessi, ma nel ricorso a un istituto in cui (come nell'accordo di ristrutturazione con efficacia estesa di cui all'articolo 61 del Codice della crisi ovvero nel concordato preventivo) tali debiti possono essere falcidiati anche senza il consenso dell'ente creditore a seguito del voto favorevole di altri creditori.

Il nuovo quadro normativo impone anche delle riflessioni operative. Le nuove disposizioni prevedono che «l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali». Si pone quindi il problema di chi prenderà la decisione.

Per l'agenzia delle Entrate la sottoscrizione avviene da parte della competente Direzione provinciale o regionale, salvo alcuni casi in cui occorre anche il parere della Direzione centrale.

Per i tributi comunali la normativa attribuisce al Funzionario responsabile del tributo i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Ma pare evidente che si tratta di decisione che non può essere assunta in solitario. È preferibile una delibera di giunta comunale, con parere dell'organo di revisione, ed anzi sarebbe opportuno che l'ente inserisse nel suo regolamento delle entrate le modalità procedurali da seguire.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Lettere di compliance per sanare gli errori e tagliare i tempi delle liti e della riscossione

Più spinta alla compliance anche a livello locale. Alert per accompagnare all'adempimento spontaneo e alla correzione di errori o dimenticanze del contribuente. Chiarimenti sotto forma di risposte a interpello rafforzando assistenza e consulenza giuridica. Ma anche sistemi premiali come la possibilità di riconoscere uno sconto fino al 20% per aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. Con l'esclusione però dei tributi versati con l'F24, come avviene adesso per l'Imu.

La ripartenza del decreto sul fisco locale sblocca anche le misure destinate a declinare l'impulso alla prevenzione dell'evasione su tributi e tariffe locali sulla falsariga del percorso già ampiamente sperimentato a livello nazionale. In sostanza le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione elementi e informazioni direttamente acquisiti o arrivati da soggetti terzi che riguardano obblighi dichiarativi o di pagamento. Tutto questo per "accompagnare" il contribuente a regolarizzare la propria posizione con i benefici e gli sconti del ravvedimento operoso. Inoltre gli enti possono inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di omessi, tardivi o parziali versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta.

Che cosa succede una volta ricevuta la lettera di compliance? Il contribuente può inviare in forma scritta, anche in modalità telematica, chiarimenti sui contenuti nelle comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in fase di controllo. L'obiettivo è quello di disincentivare il contenzioso e di riportare nelle casse degli enti territoriali le somme che non sono state versate (del tutto o in parte) senza dover attivare il tour de force di accertamento, riscossione e controversie destinate a durare anni e a protrarsi fino all'ultimo grado di giudizio in Cassazione.

Nel capitolo dedicato ai versamenti, oltre all'incentivo all'addebito diretto su conto bancario e postale con la promessa dello sconto fino al 20 %, il decreto sul fisco locale prevede sia l'introduzione di forme di compensazione tra tributi dell'ente anche sfruttando le potenzialità delle banche dati e delle tecnologie informatiche e digitali sia la garanzia di rimborsi tempestivi per i tributi incassati erroneamente dagli enti.

Nel fair play tra fisco locale e contribuente è destinata a entrare anche l'impegno per Regioni ed enti locali ad assicurare i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad adeguarsi, in particolar modo per il rispetto del contraddittorio preventivo prima dell'emissione degli atti di accertamento. In tale contesto, gli enti saranno chiamati a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali il diritto al confronto preventivo non c'è.

Oltre al fioretto, però, c'è anche la sciabola. L'accertamento esecutivo, ossia una velocizzazione del recupero dopo l'emissione della contestazione di importi non pagati, sarà esteso anche ai tributi regionali dal 2027. Una novità destinata a impattare soprattutto sul bollo auto e sul tributo speciale sulle discariche. Anche se già tuttora ci sono realtà regionali che prevedono il recupero del bollo auto non pagato tramite cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. A questo si accompagna anche una possibilità di dilazionare il debito a partire da somme superiori a 100 euro e con un numero di rate crescenti in base all'importo da versare. Si potrà arrivare a pagare fino a 72 rate mensili (ossia in 6 anni) per i debiti tributari oltre 20mila euro.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Mancato versamento dell'imposta di soggiorno: la competenza passa al Giudice Tributario

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei Conti (Sentenza n. 159/2026) ha stabilito che le contestazioni riguardanti il mancato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario e non di quello contabile.

In linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 1527/2026), la sentenza evidenzia che l'obbligo di versamento in capo ai gestori ha natura esclusivamente tributaria, determinando il venire meno della loro qualifica di agenti contabili. Di conseguenza, spetta all'ente locale attivarsi nelle sedi tributarie per il recupero delle somme non versate.
 Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

Corte dei Conti. Dirigente extra organico: no alla gestione di uffici ordinari anche con esigenze straordinarie

La Corte dei Conti ha stabilito che un dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica non può mai assumere la responsabilità di uffici istituzionali ordinari, nemmeno se collegati a progetti straordinari o se l'operazione mira a contenere la spesa di personale.

Tali contratti sono riservati esclusivamente ad attività di natura eccezionale e specialistica, mentre le funzioni ordinarie e di gestione corrente richiedono un incarico inserito nella pianta organica dell'ente. L'impossibilità di affidare uffici ordinari rende superfluo ogni chiarimento sull'orario a tempo parziale o sui compensi del dirigente.

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Formalizzazione del contratto e requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro dirigenziale si instaura ed è formalmente valido solo ed esclusivamente con la stipulazione del contratto scritto tra le parti.

L'atto unilaterale di conferimento dell'incarico o le semplici anticipazioni ufficiose e pubblicizzazioni della nomina non equivalgono a una proposta contrattuale e hanno una rilevanza meramente organizzativa interna, senza generare alcun diritto soggettivo del candidato all'ottenimento del posto. Di conseguenza, la Pubblica Amministrazione conserva la discrezionalità di rivedere la propria decisione e non concludere il contratto — ad esempio a seguito dell'emersione di indagini penali a carico dell'aspirante — senza che ciò configuri un abuso di potere o una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, rimanendo la tutela del privato limitata ai soli casi in cui sia stato lesa un legittimo affidamento a fronte di atti già formalizzati.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Calcolo del turnover al 30% e recupero dei resti assunzionali per i Comuni non virtuosi

La Corte dei conti ha fornito chiarimenti in merito al quesito presentato da un Comune riguardante le regole sul turnover per gli enti locali non virtuosi.

La Corte ha precisato che l'obbligo di applicare un turnover ridotto al 30% a partire dal 2025 non annulla i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente per il calcolo delle capacità assunzionali. Di conseguenza, la quota del 30% deve essere determinata prendendo come base di calcolo le cessazioni di personale verificatesi nell'anno precedente a quello di programmazione, con la possibilità di sommare ad esse i resti assunzionali non ancora utilizzati nei cinque anni anteriori.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Corte dei Conti. Impatto delle società partecipate in liquidazione ed equilibri di bilancio degli enti locali

L'origine del disavanzo di bilancio risiede nei rischi finanziari legati a una società partecipata in liquidazione, per la quale l'amministrazione ha prestato garanzie bancarie.

Pur mantenendo un saldo positivo della gestione corrente, l'ente ha dovuto iscrivere un rilevante fondo rischi per coprire tali garanzie. La riduzione di questo fondo si basa sui ricavi stimati dalle future vendite dell'attivo aziendale; tuttavia, eventuali differenze tra stime ed incassi effettivi imporranno immediati aumenti degli accantonamenti per non compromettere il piano di rientro.

Questa situazione evidenzia l'importanza di conciliare periodicamente i crediti e i debiti reciproci con gli organismi controllati per evitare passività impreviste. A ciò si affiancano altre criticità contabili generali, come la bassa capacità di riscossione delle entrate — che blocca risorse nel fondo crediti di dubbia esigibilità — e l'esigenza di imputare correttamente le spese per opere pubbliche rispettando l'effettivo avanzamento dei lavori.

Leggi l'[articolo](#).

ARERA. Attuazione del riordino dei rifiuti e integrazione con la disciplina dei servizi pubblici locali

La settima relazione semestrale di ARERA sulla gestione dei rifiuti urbani al primo semestre del 2026 evidenzia un quadro nazionale ancora caratterizzato da marcate difformità e da una forte frammentazione gestionale.

Sebbene la delimitazione degli ambiti territoriali sia stata sostanzialmente completata ovunque, l'effettivo funzionamento degli enti di governo sovracomunali procede a velocità molto diverse lungo la penisola. Questo percorso si inserisce nel contesto normativo delineato dal riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dal momento che in diversi territori le strutture centralizzate sono operative e garantiscono gestioni aggregate, mentre in altre realtà i modelli previsti dalla legge non sono ancora stati attivati o si trovano in costante ritardo. Un elemento critico rilevante riguarda la discrepanza tra il livello teorico di pianificazione e la realtà operativa, visto che in molte zone la titolarità dei contratti di servizio e l'organizzazione pratica rimangono tuttora in capo ai singoli comuni o a ridotte aggregazioni locali, impedendo il raggiungimento di adeguate economie di scala. Per superare queste criticità, l'Autorità ritiene fondamentale rafforzare l'operatività degli enti d'ambito e garantire che le competenze relative all'affidamento e al controllo dei servizi vengano esercitate in modo effettivo e uniforme su tutto il territorio.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Obblighi di accantonamento e riconciliazione delle partecipate nel bilancio comunale

La Corte dei Conti della Lombardia ha censurato la gestione delle società partecipate da parte del Comune sotto due profili fondamentali: l'obbligo di accantonamento del fondo perdite e la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci.

Per quanto riguarda il fondo perdite, la Sezione ha respinto ogni giustificazione fornita dall'Ente in merito all'omesso accantonamento per due anni consecutivi. Argomentazioni come l'errore materiale, la modesta entità delle cifre, la mancanza di richieste di ripiano o il successivo rientro in utile della società non scusano l'inadempimento. L'accantonamento è un obbligo di legge inderogabile e la sua omissione altera la veridicità e la correttezza dell'intero saldo di amministrazione.

Relativamente ai rapporti debitori e creditori, la Magistratura contabile ha evidenziato l'assenza

delle tempestive attestazioni necessarie all'approvazione del rendiconto. Anche di fronte alla mancata collaborazione della società partecipata, la responsabilità finale resta in capo alla giunta comunale. L'organo esecutivo è tenuto ad attivarsi autonomamente con tutti i provvedimenti utili per riconciliare le partite contabili e garantire la piena attendibilità e trasparenza dei bilanci dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Accantonamento e svincolo del fondo perdite partecipate

La disciplina sulla costituzione del fondo perdite per le società partecipate, prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016, risponde a una chiara esigenza di cautela volta a tutelare l'equilibrio finanziario degli enti locali dalle ripercussioni negative delle gestioni esternalizzate che chiudono in perdita.

Questa misura prudenziale impone un accantonamento nel risultato di amministrazione che non deve limitarsi al solo disavanzo registrato nell'ultimo esercizio dalla partecipata, ma deve comprendere anche i risultati negativi degli anni precedenti che risultino ancora riportati a nuovo e non ripianati nel bilancio della società. Le somme così accantonate rimangono vincolate e possono essere liberate soltanto al verificarsi di specifiche condizioni normative, ovvero qualora l'ente socio ripiani la perdita, la partecipazione venga dismessa, la società sia posta in liquidazione oppure sia la società stessa a ripianare, in tutto o in parte, i disavanzi pregressi.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

Corte di Cassazione. Annulla la sanzione per avere un contatto privato: scatta il reato di induzione indebita per il vigile

La Corte di Cassazione ha confermato l'interdizione dai pubblici uffici per un agente di Polizia Locale che annullava o non redigeva sanzioni stradali in cambio dei numeri di telefono e contatti social delle guidatrici, usati poi per inviare messaggi molesti. I giudici hanno chiarito che la nozione di "utilità" nell'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) non include solo vantaggi economici, ma qualsiasi beneficio materiale o morale. I recapiti personali rappresentano infatti un vantaggio concreto per l'agente e la loro richiesta in cambio di un favore lede sia l'imparzialità della Pubblica Amministrazione sia la libertà del cittadino.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Assegnati 4,9 milioni per un'opera mai realizzata: perdita di fondi Pnrr e gravi irregolarità

L'ANAC ha richiamato un Comune per gravi irregolarità nella gestione di un finanziamento PNRR da 4,9 milioni di euro destinato alla riqualificazione di case popolari. L'ente ha stravolto il progetto iniziale — trasformandolo non autorizzatamente in un intervento di esproprio e demolizione di edifici prevalentemente privati —, bandito l'appalto senza la disponibilità delle aree e accumulato forti ritardi, provocando così la revoca dei fondi da parte della Regione. Tra sviamento dei fondi pubblici, errori progettuali e un deficit di concorrenza nella gara, la condotta del Comune ha causato una rilevante perdita di risorse pubbliche per un'opera mai realizzata.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Servizio rifiuti, stop all'assegnazione illegittima al gestore uscente arrivato ultimo in gara

L'ANAC ha sanzionato un Comune per aver assegnato, dal 2020 al 2025, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti allo stesso operatore per 16 volte consecutive tramite affidamenti diretti, frazionando artificiosamente un appalto da 651.000 euro per evitare la gara pubblica. Nonostante la successiva gara del 2025 fosse stata vinta da un'altra azienda (con l'uscente arrivato ultimo), il Comune ha disposto un ulteriore affidamento diretto all'operatore storico accampando come scusa un ricorso al TAR privo di sospensiva. L'Autorità ha quindi intimato all'ente di recedere da quest'ultimo affidamento e di firmare il contratto con il legittimo vincitore.

Leggi l'[articolo](#).

ANAC. Criteri di scelta che favoriscono gli uscenti: gara illegittima, lesiva della concorrenza

L'ANAC ha ritenuto illegittime alcune clausole di un bando per la riscossione dei tributi comunali gestito da una Stazione Unica di Committenza nel Trapanese, in quanto lesive della concorrenza e della par condicio. Nello specifico, l'Autorità ha contestato i punteggi premiali concessi a chi dispone già di personale e sportelli operativi nel raggio di 70 km — favorendo ingiustificatamente l'esecutore uscente — indicando che tale presenza territoriale andrebbe richiesta semmai solo come condizione di esecuzione. Inoltre, l'ANAC ha censurato l'obbligo di avere in organico la figura di un "Dirigente", definendolo un'ingerenza sproporzionata e immotivata nell'organizzazione aziendale privata.

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Enti locali: Linee guida per il commercio su aree pubbliche

Le Linee guida attuano la legge 214/2023, definendo criteri vincolanti per i Comuni per garantire regole uniformi nei bandi di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche. Tra le novità principali figura la durata delle concessioni, fissata in dieci anni per le fiere storiche ma calibrata sulla durata reale dell'evento per quelle sporadiche. I bandi prevederanno un sistema di valutazione a 100 punti (60 per criteri obbligatori e 40 per integrativi/locali) e clausole d'impegno di durata almeno triennale a carico del concessionario, pena la decadenza. Infine, vengono introdotti limiti stringenti alla concentrazione delle concessioni per singolo operatore (massimo due o tre a seconda della dimensione del mercato).

Leggi l'[articolo](#).

TAR. Gare d'appalto ex aequo e minor prezzo: legittimo il sorteggio senza offerta migliorativa

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di un'impresa arrivata ex aequo in una gara sottosoglia al minor prezzo, confermando la legittimità dell'aggiudicazione tramite sorteggio. La Corte ha chiarito che il Codice dei Contratti Pubblici e i suoi allegati prevalgono sulla vecchia normativa sulla contabilità dello Stato, imponendo direttamente l'estrazione a sorte in caso di parità, senza dover richiedere offerte migliorative. Sono state inoltre giudicate inammissibili le censure sulle modalità del sorteggio e sulla nomina della commissione, in quanto generiche e prive di un reale pregiudizio concreto.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Dissesto idrogeologico: ciclo degli interventi pubblici e

stato di attuazione

Con la Delibera n. 14/SEZAUT/FRG/2026, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha approvato il Referto sulla gestione del dissesto idrogeologico, integrando per la prima volta i dati di quattro principali banche dati pubbliche (ISPRA-IdroGEO, ReNDiS, BDAP-MOP e ReGiS). L'analisi evidenzia come il dissesto sia un fenomeno strutturale in Italia, con oltre la metà dei Comuni esposta a rischi idraulici e di frana. Sebbene si sia registrato un forte aumento degli interventi e delle risorse finanziate negli ultimi anni — grazie anche a ProteggItalia e PNRR —, la Corte segnala che a questo incremento non è ancora corrisposto un adeguato aumento delle opere concluse, persistendo inoltre criticità nella completezza delle informazioni.

Leggi l'[articolo](#).

GPDP. Data breach, il Garante sanziona una Città Metropolitana 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 12mila euro una Città Metropolitana a causa di un'errata configurazione del sistema di protocollo informatico, che rendeva accessibili documenti con dati personali anche a personale non autorizzato. L'Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di integrità, riservatezza e privacy by design previsti dal GDPR, ribadendo che i sistemi di gestione documentale devono prevedere accessi selettivi e procedure riservate, in particolare per i dati sensibili e disciplinari dei dipendenti.

Leggi l'[articolo](#).

ANCI. Agenda digitale, Carta d'Identità Elettronica senza scadenza rilasciata agli over 70

Con la Circolare n. 60/2026, il Ministero dell'Interno recepisce la nuova norma che prevede la durata illimitata della Carta d'Identità Elettronica per i cittadini dai 70 anni in su a partire dal 30 luglio 2026. La procedura d'emissione resta invariata e la CIE mantiene la validità per l'espatrio, ma la durata illimitata non si applica ai richiedenti protezione internazionale (max 3 anni) e a chi ha un'impossibilità temporanea nel rilievo delle impronte (max 12 mesi). Inoltre, dato che il certificato per i servizi digitali scade dopo 10 anni, dopo tale periodo il cittadino che intenda continuare a usare la CIE online dovrà richiederne il rinnovo. La misura punta a semplificare le pratiche per gli anziani e ad alleggerire il carico di lavoro dei Comuni.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it